

Proc. N 1817/2017 R.G.



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI PRATO

in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta a ruolo in data 29 maggio 2017 con il n. 1817/2017 del ruolo Generale, avente per oggetto: azione di nullità totale o parziale di contratti, ripetizione somme, vertente tra

**SRL** [REDACTED], in persona del legale rappresentante **GESTRI Luciano**, rappresentata e difesa, giusta mandato in calce al presente atto, dall'avv. [REDACTED] ed elettivamente domiciliata a Prato, alla [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

*Attrice*

**INTESA SANPAOLO** spa, già Banca Intesa spa, in persona del procuratore speciale in forza di procura del 24.4.2017 (rep. n. 39617 - racc. n. 14494) per Notaio Dott.ssa [REDACTED], rappresentata e difesa sia congiuntamente che disgiuntamente dall'avv. [REDACTED] e dall'avv. [REDACTED] ed elettivamente domiciliata nello studio dell'avv. [REDACTED], [REDACTED] - Prato come da mandato rilasciato in calce alla comparsa di risposta;

[REDACTED]  
[REDACTED]

avente ad oggetto: accertamento credito ; nullità parziale contrattuale e condanna alla restituzione di somme.

All'udienza del 16 novembre 2023 la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni.

Per la società attrice: *“ Impugna e contesta, ancora una volta, tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto, richiesto ed eccepito, poiché infondato in fatto ed in diritto. Impugna per quanto di ragione le Ctu depositate, si riporta ai propri scritti difensivi, conclude come da atti e verbali di causa e chiede che la causa sia trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc. “*

Per SPA BANCA INTESA SAN PAOLO: *“... Voglia l'Ill.mo Tribunale di Prato, ogni contraria istanza, eccezione disattesa e reietta, per i motivi esposti in premessa: IN VIA PRELIMINARE NEL MERITO: - accertare e dichiarare la prescrizione delle avverse pretese; - accertare e dichiarare per l'effetto la carenza di interesse ad agire di controparte in ordine all'accertamento di nullità e/o rideterminazione e/o espunzione delle poste addebitate ove abbiano ad oggetto rimesse prescritte;*



*NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: rigettare le avverse domande in quanto inammissibili nonché infondate in fatto ed in diritto e prescritte. NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di accoglimento totale e/o parziale delle avverse domande, limitare il quantum liquidato alla misura che risulterà di giustizia a seguito dell'espletanda istruttoria. Con opposizione in ogni caso a qualsiasi valutazione equitativa degli importi ex adverso richiesti che, pertanto, dovranno essere provati nel loro preciso ammontare. In via istruttoria: si richiamano le osservazioni del proprio CTP, da qui intendersi integralmente trascritte: si insiste nell'eccepire l'inadempimento dell'onere della prova gravante su parte avversa, con conseguente infondatezza dell'avversa domanda per mancata prova dei relativi fatti costitutivi...:"*

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso *ex art. 702 bis* cpc depositato in data 29 maggio 2017, la [REDACTED] [REDACTED] SRL esponeva:

- di avere intrattenuto con SPA INTESA SAN PAOLO, in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale a Torino, alla Piazza San Carlo,156, presso la filiale di Prato, i seguenti rapporti di conto corrente bancario:

1) *conto corrente ordinario promiscuo n [REDACTED], già in essere alla data del 31.12.1998 ed estinto il 23.6.2009;*

2) *conto corrente ordinario n [REDACTED], già in essere alla data del 31.12.2005 ed estinto il 23.2.2012;*

Entrambi affidati e intercorrenti con S.r.l. [REDACTED], poi fusa per incorporazione con Srl [REDACTED] in forza di atto pubblico del 21.6.2010;

- che tutti i predetti rapporti sono stati affidati e chiusi a "0", e i saldi sono stati interamente pagati dalla ricorrente;

- che il dato che i conti erano affidati era dimostrato dalle risultanze della visura storica della centrale rischi della Banca d'Italia relativa alla ricorrente, dagli estratti conto dimostrativi di persistente e strutturata concessione di fidi, dalla CMS e dalla mancata richiesta di rientro dagli affidamenti, oltre che indirettamente ricavabile per *facta concludentia*;

- che la gestione e regolamentazione dei suddetti rapporti bancari intercorsi tra le parti in causa, era soggetta alla rigida, cogente e inderogabile regolamentazione delineata negli artt. 1284 CC e 117 e segg. del TUB – D. Lgs n. 385/93 – nella parte appositamente denominata sulla "*Trasparenza delle condizioni contrattuali*" e dalle ripetute pronunzie giurisprudenziali intervenute sul tema;

- che , secondo la corretta e prevalente interpretazione della S.C. affinché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1284



c.c., comma 3, deve avere forma scritta ed un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse;

- che nel caso in esame tale determinazione non era avvenuta né era altrimenti determinabile la misura delle differenti tipologie di interessi e tutti i predetti conti, sin dalla loro attivazione, erano stati illegittimamente gestiti e condotti dalla banca in palese violazione della normativa generale e di settore ;

- che peraltro, sin dall'inizio dei rapporti bancari innanzi indicati e per tutta la durata di svolgimento di essi, la Banca aveva applicato e, conseguentemente, addebitato tassi d'interesse debitori in misura ultralegale e CMS – tra l'altro con capitalizzazione anatocistica, valute fittizie e spese illegittime, nonostante l'inesistenza tra le parti di validi contratti di conto corrente e relative aperture di credito, specialmente in punto di determinazioni delle condizioni economiche e ciò in palese violazione degli artt. 1284 CC. e 117 TUB;

- che, in particolare, relativamente al c/c ordinario n. [REDACTED] la banca a seguito e per effetto di regolare diffida ex art. 119 TUB del 31 maggio 2016 e successivo sollecito del 26 settembre 2016, non aveva consegnato la documentazione contrattuale ;

- che con riferimento a i rapporti di c/c ordinari la resistente banca, nonostante la predetta diffida inoltrata ex art. 119 del Tub, non aveva inviato alcuna documentazione contrattuale sicché doveva concludersi che alcuna pattuizione scritta era mai intercorsa, e tutti gli addebiti praticati sui predetti conto a titolo di anatocismo, CMS, valute fittizie, spese ed interessi ultra legali, erano da ritenersi illegittimi;

- che ne derivava il diritto della ricorrente società, previo accertamento del reale saldo di dare avere *inter partes*, alla restituzione delle somme ingiustamente e indebitamente pagate alla banca e non dovute (art. 2033 C.C.) nella misura meglio specificata nella richiamata CTP del Dr. Alfredo Montefusco del 27.1.2017.

Sulla scorta di tali presupposti conveniva innanzi al Tribunale di Prato, INTESA SAN PAOLO per sentire accertare e dichiarare l'inesistenza e/o l'invalidità e la nullità dei contratti di conto corrente, in particolare delle clausole riguardanti le condizioni economiche, relativi ai rapporti intercorsi tra le parti, perché privi dei requisiti di sostanza e di forma richiesti dalla legge a pena di nullità, e, per l'effetto, previa ricostruzione secondo legge del reale saldo di dare/avere tra le parti,



ottenere la condanna della convenuta Banca alla restituzione, in suo favore, della somma di € ██████████ o di quella diversa che sarebbe emersa dall'istruttoria, versata e non dovuta per interessi ultra legali, CMS, spese, anatocismo, valute fittizie, girocontazione e quant'altro evidenziato in atti, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria, anche sugli interessi attivi, da determinarsi mediante CTU contabile di cui faceva espressa richiesta.

La BANCA INTESA SAN PAOLO Spa, si costituiva in giudizio, eccependo l'improcedibilità della domanda in considerazione del mancato esperimento del tentativo di conciliazione di cui all'art 5 D.svo 28/2010 e s.m.

Nel merito, contestava i presupposti di fatto e di diritto delle domande avversarie, evidenziando la carenza di prova e la prescrizione dei diritti antecedenti la decorrenza del termine decennale.

Alla prima udienza del 17 aprile 2018, il G.I. assegnava alle parti il termine di giorni 15 per attivare la procedura obbligatoria di conciliazione che si concludeva con esito negativo.

All'udienza del 13 dicembre 2018, veniva disposto il mutamento del rito e con ordinanza depositata in data 25 maggio 2021 veniva disposta CTU per verificare i dati contabili oggetto di contestazione.

In esito ad istruttoria con produzione di documenti e con espletamento di CTU a carattere percipiente, con ordinanza emessa in data 27 maggio 2022 la causa è stata rimessa in istruttoria per acquisire chiarimenti ed integrazioni dal consulente.

In esito ad ulteriore integrazione, attraverso nuovo consulente per la rinuncia all'incarico da parte del primo, la causa era infine trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte all'udienza del 16 novembre 2023, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art 190 cpc

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande della società attrice sono solo in parte fondate e meritano accoglimento nei limiti delle argomentazioni che seguono.

#### 1.

#### *THEMA DECIDENDUM* E RIPARTIZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA

In primo luogo si deve dare atto della successione non contestata nei rapporti in quanto è stato allegato che in forza di atto pubblico del 21.6.2010 CO.GES è stata



incorporata in ██████ Srl , con conseguente assunzione da parte di quest'ultima di tutti i rapporti facenti capo alla società incorporata, con effetti nei confronti dei terzi, ai sensi dell'art 2504 bis e art. 2506-ter, ultimo comma, c.c. (*Cass., sez. un. 13-11-2016, n 23255*), Invero, le pretese dell'impresa ██████ S.R.L. in persona del legale rappresentante, hanno ad oggetto l'accertamento della nullità delle clausole negoziali relative ai contratti di conto corrente ordinario individuato dal nr ██████ , già in essere alla data del 31.12.1998 ed estinto il 23.6.2009 e di conto corrente ordinario individuato dal n ██████ , già in essere alla data del 31.12.2005 ed estinto il 23.2.2012 e l'eventuale ripetizione delle somme indebitamente corrisposte, sul presupposti della nullità delle clausole negoziali relative ai diversi contratti.

In primo luogo si osserva che la mancata contestazione degli estratti conto, ai sensi dell'art 1832 c.c., rende incontestabili soltanto *“le registrazioni a debito e credito nella loro realtà contabile, ma non anche l'efficacia e la validità dei rapporti sostanziali, così che non è precluso – in ipotesi- procedere ad un nuovo computo dei saldi, ferma l'entità delle singole voci contabilizzate (Cass, sez. VI, 20 Novembre 2018, n. 30000; Cass. 22945/2010; Cass., 10692/2007).*

Inoltre, l'accertamento della invalidità delle clausole che prevedono, relativamente agli interessi dovuti dal correntista, tassi superiori a quelli legali nonché la loro capitalizzazione trimestrale sino alla regolamentazione scritta intervenuta solo in corso dei rapporti, impone la rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dalla sua apertura, secondo la ripartizione dell'onere della prova (*Cass., 11.6.2018, n 15148*). Tale onere deve essere posto a carico di chi si afferma creditore e, quindi, a carico del correntista qualora dal rapporto assuma scaturire un credito a suo favore.

A questo proposito, va considerato che l'entità dei pagamenti effettuati dal correntista deve risultare attraverso la produzione degli estratti conto (giurisprudenza, anche questa, consolidata: da ult. *Cass. 11543/2019, 24948/2017*) e, nel caso di produzione incompleta, il calcolo del credito del correntista attore deve essere effettuato, in mancanza di prova contraria, partendo dal primo saldo debitore documentato (*Cass. 2.5.2019, n 11543.*) quale che sia la parte che l'ha prodotto in giudizio (principio di acquisizione



probatoria). Acquisita la prova dei singoli addebiti effettuati in corso di rapporto e del relativo ammontare, nell'ipotesi in cui siano oggetto di contestazione l'esistenza del contratto in forma scritta e la validità della clausola determinativa di un tasso di interessi superiore a quello legale (ovvero della clausola di anatocismo), sarà invece la banca a dovere offrire la dimostrazione di valida causa giustificativa.

In tale ottica, non si ritiene di condividere invece il principio secondo cui il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, abbia l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione ( *Cass., 13.12.2019, n 33009*). Ed infatti, l'estensione dell'onere del correntista non solo ai pagamenti ma anche alla dimostrazione dell'assenza di una pattuizione scritta comporterebbe - in ipotesi di inesistenza del documento - ad una *probatio* diabolica di un fatto negativo, tanto più- come nel caso in esame - nelle ipotesi la banca produca documentazione priva di sottoscrizioni.

Una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, solo la proposizione di contrapposte domande da parte della banca e del correntista implica che ciascuna delle parti sia onerata della prova della propria pretesa.

Ne deriva che, in assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo nel periodo non documentato, ed in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l'esistenza, in quell'arco di tempo, di un credito o di un debito di un certo importo, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, documentato dagli estratti conto, procedendosi all'azzeramento del saldo iniziale del primo di essi ( *Cass., 5.8.2021, n 22387; Cass., 29.10.2020, n 23852*).



2.

## NULLITA' DELLE CLAUSOLE NEGOZIALI E TASSO APPLICABILE.

## FORMA SCRITTA

Tanto precisato, nel presente procedimento le domande proposte richiamano, con riferimento ai due contratti di conto corrente, pluralità di motivi di invalidità concernenti- a vario titolo- il difetto di forma, il contenuto delle condizioni praticate, con particolare riferimento alle clausole relative alla previsione di tassi di interessi ultra-legali ed , alla capitalizzazione anatocistica, nonché ad ulteriori voci di costo applicate formalmente non concordate.

Quanto alla mancata sottoscrizione dei contratti, la forma scritta per la conclusione dei contratti relativi alle operazioni ed ai servizi bancari è stata imposta dall'art. 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 154 – disciplina poi confluita nel d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (t.u.b.) e, segnatamente, nel relativo art. 117 –, con decorrenza, quindi, dall'entrata in vigore di detta norma. Le Sezioni Unite della Cassazione ( *Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 16/01/2018 n° 898*) hanno avuto modo di chiarire con specifico riferimento all'art. 23 T.U.F (che a pena di nullità prevede che "*i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti...*"), stabilendo che trattasi di nullità per difetto di forma posta nell'interesse esclusivo del cliente, intesa ad assicurare a quest'ultimo, da parte dell'Intermediario, la piena indicazione degli specifici servizi forniti, della durata e delle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, delle modalità proprie con cui si svolgeranno le singole operazioni, della periodicità, contenuti e documentazione da fornire in sede di rendicontazione ed altro come specificamente indicato, considerato che è l'investitore che abbisogna di conoscere e di potere all'occorrenza verificare nel corso del rapporto il rispetto delle modalità di esecuzione e le regole che riguardano la vigenza del contratto. Il principio espresso dalle Sezioni Unite, seppur riferentesi a caso di contratto di intermediazione finanziaria, deve ritenersi applicabile anche ai contratti bancari, attesa la sostanziale identità di disciplina e di *ratio* di protezione del cliente degli artt. 23 T.U.F. e 117 T.U.B. a mente del quale "*i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti*", ponendo in tal modo in giusta evidenza ,



quale ulteriore requisito formale previsto dalla norma a pena di nullità, l'obbligo della banca di consegnare al cliente una copia del contratto sottoscritto. E' evidente, infatti, che le finalità di protezione del cliente sopracitate verrebbero frustrate se si ritenesse sufficiente per la banca raccogliere la sottoscrizione del cliente e dare esecuzione al contratto, senza fornire a quest'ultimo copia dello stesso.

Nel caso in esame, tuttavia, la dedotta carenza dei requisiti di forma afferisce esclusivamente il contenuto delle clausole negoziali e non la circostanza della omessa consegna della documentazione, che non è individuabile quale *causa petendi* dell'azione di nullità, ma è affermazione posta solo incidentale, peraltro contestata da controparte, e, comunque, non oggetto di alcuna richiesta istruttoria. Di conseguenza, al fine della valutazione delle domande, non può attribuirsi alcuna rilevanza all'eventuale, non provato, mancato assolvimento da parte della banca dell'obbligo di consegna del documento contrattuale al cliente normativamente previsto, peraltro solo in epoca successiva al perfezionamento del contratto. Con riferimento agli ulteriori profili di nullità formale, va considerato che per la determinazione dei tassi di interessi è richiesta la forma scritta, essendo sanzionate con la nullità anche quelle clausole che, ai fini anzidetti, rinviano agli usi (art. 117, comma 4 e comma 5, t.u.b.).

Secondo orientamento ermeneutico consolidato (*Cass., Sez. 3, 11/02/2014, n. 3017*), ai sensi dell'art. 1284, terzo comma, cod. civ., la costituzione dell'obbligo di pagare interessi in misura superiore a quella legale richiede la forma scritta "*ad substantiam*", sicché, nel caso di mancata sottoscrizione del relativo patto da parte di entrambi i contraenti, non può ritenersi che un accordo siffatto si sia concluso "*per facta concludentia*". Nel rapporto di conto corrente bancario la pattuizione di interessi ultra-legali può avvenire soltanto mediante un atto sottoscritto o separatamente accettato per iscritto da entrambe le parti, a nulla rilevando che il contratto di conto corrente sia a forma libera: pertanto l'approvazione, ancorché ripetuta, di estratti conto nei quali siano conteggiati interessi superiori al tasso legale, non può supplire alla mancanza dello scritto, perché, non essendo espressione diretta di un tale accordo, non documenta la stipulazione del patto, e, pur potendo valere, per la sua natura "*lato sensu*" confessoria, come dichiarazione ricognitiva di una manifestazione negoziale





precedente, non può essere utilizzata quale elemento presuntivo dell'esistenza di un patto stipulato nell'osservanza dei requisiti formali richiesti "ad substantiam" e non può supplire al difetto originario di valido accordo scritto in deroga alle condizioni di legge, richiesto dall'art. 1284 cod. civ. (Cass., 29/07/2009 n 17679; Cass 06/11/1993, n 11020). ". In tale ipotesi, affermata la nullità formale della determinazione di interessi in misura ultra legale, non può essere fatta applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art 117 TUB. , comma 7, del d.lgs. n. 385 del 1993, concernente esclusivamente i casi, espressamente richiamati dalla norma, di cui ai commi 4 e 6 dello stesso art. 117 (Cass, 24/12/2020, n 29576; Cass, 18/06/2020, n 11876), tra i quali non rientra quello in esame.

Con riferimento agli ulteriori profili di nullità formale, sulla scorta dei documenti prodotti, devono essere prese le mosse dai documenti sotto richiamati e valutare, rispetto ad i singoli rapporti, la conformità delle clausole alle disposizioni normative vigenti al momento della pattuizione relativa, nei limiti delle censure che sorreggono la domanda.

Ebbene, con riferimento ai distinti rapporti, mentre relativamente al contratto di conto corrente ordinario promiscuo n [REDACTED] non è stato prodotto alcun documento attestante la valida conclusione per iscritto, relativamente al conto corrente ordinario n [REDACTED] risulta essere stato prodotto documento contrattuale del 2.12.2005.

Inoltre, per entrambi i contratti, come si evidenzierà, la documentazione contabile non è idonea a coprire l'intero periodo di vigenza dei rapporti, poiché gli estratti conto comprensivi di parte contabile che di parte scalare decorrono per il primo

Nel caso in esame, lo stesso CTU ha dato conto dell'assenza di documentazione relativa al primo rapporto e della presenza agli atti del contratto del 2 dicembre 2005, contenente la regolamentazione del secondo rapporto, con i tassi debitori applicati entro e oltre il fido concesso, senza alcuna previsione valida di capitalizzazione con carattere di reciprocità.

Il contratto debitamente sottoscritto, almeno per quanto concerne le condizioni del fido , riporta nella regolamentazione correttamente gli estremi e la pattuizione di interessi ultralegali, che sono da ritenersi validamente pattuiti,



salvo loro espunzione successiva in caso di sconfinamento rispetto ai tassi soglia usura.

Salvo quanto più avanti si dirà relativamente agli interessi anatocistici, l'applicazione delle condizioni formalmente concordate rimane regolata secondo la sopra richiamata ripartizione dell'onere della prova (Cass., 17 aprile 2020, n 7895; Cass., 11.6.2018, n 15148).

Come detto, in assenza di estratti conto, la ricostruzione dei singoli rapporti avverrà dalla data in cui sono presenti gli estratti conto, tenendo conto che il primo – ove riporti un saldo negativo- dovrà essere considerato a debito della società che, agendo per la ripetizione degli importi indebitamente corrisposti, ha assunto il relativo onere (Cass., 7.12.2022, n 35979).

Nel caso concreto, gli oppositori hanno contestato l'efficacia probatoria dei tabulati prodotti, dai quali effettivamente non emergono i movimenti del conto corrente in rapporto alle singole operazioni contabilizzate, ma soltanto i saldi iniziale e finale.

I primi saldi conto effettivi, risalgono rispettivamente al 31 dicembre 1998 ed al 31 dicembre 2005, mentre per il periodo precedente non vi sono elementi sufficienti per identificare le singole operazioni.

### 3

#### AFFIDAMENTI e MODIFICHE UNILATERALI

Relativamente ai contratti di conto corrente, risulta altresì che la banca nel corso del tempo ha concesso affidamenti e, come si è sopra sottolineato, due dei rapporti espressamente richiamati sono rappresentati da affidamenti accessori ai conti principali. Secondo l'orientamento della S.C. (Cass., 22.11.2017, n 27836; Cass., 9.7.2005, n 14470), già in forza dell'art 3 della legge 154/1992 e del decreto 24.4.1992 del Ministero del Tesoro, oltre che della circolare del maggio 1992 della Banca d'Italia, la forma scritta non era obbligatoria per le operazioni e servizi che fossero già previsti in contratti redatti per iscritto. Dopo l'entrata in vigore del t.u. bancario, tali norme sono rimaste in vigore ai sensi dell'art 161 TUB, e successivamente la Banca d'Italia ha emanato le nuove disposizioni che nel ribadire la regola generale secondo la quale “ *i contratti relativi alle operazioni e ai servizi sono redatti per iscritto ed un loro esemplare deve essere consegnato ai*



clienti” prevedevano che *“la forma scritta non è tuttavia obbligatoria : - b) per operazioni e servizi già previsti per iscritto (agosto 1996). La delibera 4.3.2003 del C.I.C.R. nel dettare la nuova disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, abrogando ai sensi dell’art 161, comma 5, del t.u.b., il decreto del Ministro del Tesoro del 24.4.1992, ha quindi previsto per quanto attiene la forma dei contratti , che “La Banca d’Italia può individuare forme diverse da quella scritta per le operazioni e i servizi effettuati sulla base di contratti redatti per iscritto, nonché per le operazioni e i servizi , oggetto di pubblicità ai sensi della presente delibera, che hanno carattere occasionale ovvero comportano oneri di importo contenuto per il cliente”*. In virtù di tale disciplina le Istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia, nel testo attualmente in vigore (risalente al luglio 2003) al titolo X, capo 1, n 2, stabiliscono quanto alla forma dei contratti che *“..La forma scritta non è obbligatoria: Per le operazioni e i servizi effettuati in esecuzione di previsioni contenute in contratti redatti per iscritto....”* Le norme emanate dal CICR e dalla Banca d’Italia completano ed integrano la norma di legge ed il precetto legislativo, in virtù di una facoltà espressamente prevista dalla legge stessa. L’art 117, comma 2, tub ha infine previsto che il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma. Secondo quanto rilevato dalla S.C., quindi, dal 1992 a tutt’oggi le disposizioni della Banca d’Italia , a tanto autorizzata dal CICR hanno sempre previsto, pur nel variare dei testi normativi, che non fosse richiesta la forma scritta per i contratti relativi ad operazioni e servizi già previsti in contratti redatti per iscritto, tra cui il contratto di conto corrente, in base alla considerazione che costituisce e sufficiente garanzia per il cliente che il contenuto normativo del contratto sia redatto per iscritto, mentre poi la sua concreta stipulazione , alle condizioni riportate nel contratto scritto, potrà avvenire in altra forma nel rispetto delle esigenze di celerità ed operatività che taluni tipi di contatti esigono.

Secondo una più rigorosa interpretazione dell’art. 117 TUB, richiamata nella sentenza non definitiva, le linee di credito (o, se si preferisce, *“gli affidamenti”*) concessi nel tempo da una banca ad un cliente necessitano di una precisa e dettagliata regolamentazione contrattuale, dell’indicazione dell’importo delle stesse e dell’ulteriore precisazione se sono *“a scadenza”* o *“a revoca”* sicché, in



manca di tali elementi essenziali il contratto bancario risulterebbe indeterminato, oltre che privo del contenuto minimo previsto dall'art. 117 TUB e dagli artt. 1325 e 1346 c.c. Secondo l'interpretazione dei giudici di legittimità, l'art. 3, comma 3, della l. n. 154 del 1992 e successivamente l'art. 117, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, abilitano la Banca d'Italia, su conforma delibera del C.I.C.R. a stabilire che "particolari contratti" possano essere stipulati in forma diversa da quella scritta, va inteso nel senso che l'intento di agevolare particolari modalità della contrattazione non comporta una radicale soppressione della forma scritta ma solo una relativa attenuazione della stessa che, in particolare, salvaguardi l'indicazione nel "contratto madre" delle condizioni economiche cui andrà assoggettato il "contratto figlio". (*Cass, 22/11/2017, n 27836; sull'onere di provarne la conclusione per facta concludentia: Cass, sez. 1, 15/09/2006, n 19941; Cass., sez. 1, 09/07/2005, n 14470*). Nella fattispecie in esame, anche le condizioni degli affidamenti risultano concordate per iscritto e in ogni caso il difetto di forma, avrebbe potuto comunque trovare disciplina nel rapporto principale di conto corrente in quanto, come precisato, determinato in forma scritta il tasso di interesse

## 4.

## ANATOCISMO E COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO

Con riferimento alle condizioni praticate, la società [REDACTED] ha posto la questione della invalidità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi applicati. A riguardo, si rammenta che la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale è principio giurisprudenziale che si è affermato soltanto nel 1999 - con le sentenze n. 2374 e n. 3096, rispettivamente, della prima e terza sezione civile della Corte di cassazione - in un consolidato contesto di segno contrario. Contrariamente all'orientamento sino allora seguito, si è ritenuto che la previsione contenuta nei contratti di conto corrente bancario, avente ad oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente (più breve rispetto a quella annuale applicata a favore dei clienti sui saldi di conto corrente per lui attivi alla fine di ciascun anno solare), fosse affetta da nullità, in quanto fondata su di un mero uso negoziale (per la prima volta adottato su iniziativa dell'ABI nel 1952) e non su di una vera e propria norma consuetudinaria, come



tale connotata da una condotta reiterata ed assistita dalla *opinio juris ac necessitatis*, a maggior ragione in relazione a contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della disposizione di cui all'art. 4 della legge n. 154 del 1992, che vieta le clausole contrattuali di rinvio agli usi. Il tempestivo intervento del legislatore si è determinato attraverso l'art. 25 del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, che ha novellato l'art. 120 del t.u.b., disciplinando la sorte dei contratti bancari conclusi prima e dopo il 22 aprile 2000, data coincidente con la entrata in vigore della delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), al quale la norma suddetta (comma 2 dell'art. 25) aveva, per l'appunto, demandato la fissazione di *"modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio della attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori"*. La norma - in base alla quale, con provvedimento del CICR, sono stabiliti modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria - è stata ritenuta conforme al dettato costituzionale ( *Corte Cost., ord. n. 254 del 2008*) in quanto introduce una deroga al regime ordinario di cui all'art. 1283 cod. civ., che trova la sua giustificazione nell'esigenza di uniformare questo aspetto della legislazione interna a quella vigente nei principali Stati che allora costituivano la UE, per i quali la disciplina prevista in materia di anatocismo per il sistema bancario era diversa da quella prevista per i rapporti di diritto civile. E ciò a differenza dell'art. 25, comma 3, che - per i contratti conclusi prima della entrata in vigore della delibera CICR- consentiva la deroga per i contatti stipulata in data antecedente alla data di entrata in vigore della delibera CICR del 9.2.2000( *Cass., n. 9695, 3 maggio 2011, Cass., sez.un., n. 21095/2004*). Ne consegue che la capitalizzazione degli interessi, in base alla citata delibera del CICR (e salvo quanto detto più sotto), può ritenersi consentita per i contratti stipulati a far data dal 22.4.2000, secondo quanto concretamente pattuito dalle parti (sempre che, comunque, pena la nullità della pattuizione, vi siano alcune precise condizioni rappresentate da:

- 1) medesima periodicità di capitalizzazione per gli interessi debitori e creditori;
- 2) l'indicazione di dei tassi attivi e passivi in duplice veste di TAN e TAE, ecc.).



Per i contratti già in essere è prevista la possibilità di adeguamento contrattuale, ma senza effetti retroattivi. Tali concetti sono stati in ultimo completamente ribaditi dalle più recenti sentenze della S.C. ( *Cass sez. VI, ord., 7 maggio 2015, n. 9169; Cass., sez. I, sent, 6 maggio 2015, n. 9127* . Significative modifiche sono poi state introdotte dalla Legge di stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2013, n. 147), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 27 dicembre 2013 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2014, con il comma 629 il quale interviene a modificare sensibilmente la disciplina dell'anatocismo bancario, introdotto dall'art. 25, co. 2, d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342 ed ancora con le modifiche all'art. 120, comma 2, T.U.B., introdotte con l'art. 17-*bis*, D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, inserito in sede di conversione con modifiche nella L. 8 aprile 2016, n. 49, a cui è stata data attuazione con il decreto n. 343 del 3 agosto 2016, del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, entrato in vigore l'1.10.2016. In relazione al divieto di anatocismo, il DM del 3 agosto 2016, contempla il divieto di capitalizzazione degli interessi, tranne quelli moratori, conformemente ai principi generali fissati dagli articoli 1194 c.c., 1234 c.c. e 1284 c.c. e, per quanto riguarda i rapporti di conto corrente o conto pagamento, l'obbligo di conteggio al 31 dicembre di ogni anno; anche per i contratti iniziati in corso d'anno il calcolo si effettuerà comunque al 31 dicembre successivo, mentre l'art 4 stabilisce che gli interessi debitori saranno esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati. Peraltro, la specifica convenzione scritta posteriore alla scadenza degli interessi, che gli artt. 1283 e 1284 cod. civ. richiedono perché essi producano a loro volta interessi (cioè il cosiddetto anatocismo), deve essere esplicita nel senso che dalla stessa deve risultare la piena consapevolezza del debitore in ordine alla assunzione del relativo obbligo. In applicazione dei principi esposti alla presente fattispecie, la verifica della validità delle singole clausole dovrà essere operata, sempre che rientri nell'ambito della domanda formulata e non solo genericamente prospettata. Solo in presenza di specifica richiesta, occorre valutare se la capitalizzazione applicata sia o meno formalmente giustificata e, in caso contrario, la pretesa di ripetizione di quanto corrisposto a tale titolo non potrà essere accolta.

A riguardo, secondo quanto evidenziato, nelle condizioni contrattuali di entrambi i contratti non era stata formalizzata valida clausola di contabilizzazione degli



interessi a credito e a debito, conforme alle disposizioni normative e le medesime considerazioni possono essere svolte riguardo alla C.M.S. , risultando al relativa clausola non conforme rispetto a quanto previsto dalla legge 2/2009 (conversione del Dl 185/2008), così come per le voci di costi ed oneri concordati per iscritto.

## 5. USURA

Per quanto concerne il superamento dei c.t. tassi soglia, facendo riferimento alla c.d. legge 7 marzo 1996, n. 108, si deve preliminarmente valutare: a) quali costi debbano essere considerati ai fini della determinazione del TEG ; b) il periodo di riferimento per dare rilevanza all'eventuale superamento dei cd tassi soglia. Certamente uno dei temi più discussi è quello relativo alla tipologia di spese da calcolare al fine della ricostruzione del tasso di interesse. L'art. 644 c.p. stabilisce, infatti, al comma 4 che: «per la determinazione del tasso d'interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito». Tale previsione normativa si pone, secondo alcuni, in contrasto con il contenuto delle Istruzioni di Banca d'Italia che, dalla prima comunicazione n. 47429 del 1 ottobre 1996 a quella dell'agosto del 2009, ha costantemente escluso la Commissione di Massimo Scoperto dal novero degli oneri da includere nel calcolo del T.E.G. La Commissione di Massimo Scoperto (C.M.S.) nella tecnica bancaria è definita come «*il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una (eventuale) espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto*». Tale importo – che di norma è applicato allorché il saldo del cliente risulta a debito per oltre un determinato numero di giorni – è calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento.

Nell'ambito dei contratti di conto corrente di corrispondenza, assistiti da un'apertura di credito, la C.M.S. rappresenta –così– una componente di costo “aggiuntivo” rispetto all'interesse praticato. Le Istruzioni di Banca d'Italia 2006, in vigore sino al 2009, al punto C5. *Metodologia di calcolo della percentuale della commissione di massimo scoperto*, hanno tuttavia sempre affermato che: «La



*commissione di massimo scoperto non entra nel calcolo del TEG. Essa viene rilevata separatamente, espressa in termini percentuali». Come è noto, il risultato del (almeno apparente) discostamento tra il contenuto del citato art. 644 c.p. rispetto a quello delle Istruzioni ha contribuito, nel corso degli ultimi anni, alla nascita di numerosi contenziosi civili e penali nell'ambito dei quali si è discusso della necessità o meno di computare tale onere nel conteggio del tasso e di quali dovessero essere le conseguenze, nel caso oggetto del processo, di una tale procedura. In estrema sintesi, gli orientamenti dottrinari e giurisprudenziali si sono quindi sostanzialmente divisi tra coloro (tra tutte: *Cassazione Civile, Sezione I, n. 8806 del 5 aprile 2017; Cass., 7.3.2017, n 5609; Cass, 4.4.2016, n 10516; Cass pen 3.7.2014, n 28928; Cass pen 23.11.2011, n 46669; Cass pen 22.7.2010, n 28743; Cass pen 26.3.2010, n 12028*). che richiamando direttamente il contenuto dell'art 644 CP, ritengono la necessità di conteggiare tutti gli oneri e le spese collegate all'erogazione del credito ( tra cui la C.M.S.) e coloro che, attraverso la necessità di fare riferimento ai Decreti Ministeriali che, trimestralmente pubblicati, integrano la fattispecie normativa ritengono inevitabile- sotto il profilo giuridico e tecnico- attenersi alla procedura amministrativa ed alle Istruzioni di Banca d'Italia (*Cass., n 22270/2016 e n 12965/2016*).*

Il contrasto giurisprudenziale è stato recentemente risolto grazie alla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 20 giugno 2018, n. 16303. La Corte ripercorre il contenuto delle sentenze della Cassazione penale per confermare che la C.M.S. va intesa quale «onere» a carico del correntista. Tale costo, tuttavia, non può essere incluso nel conteggio del T.E.G. in virtù del contenuto dell'art. 2 bis D.L. n. 185/2008, da considerarsi «norma non di interpretazione autentica» non applicabile in modo retroattivo. In virtù di tale ragionamento non risultano corrette quelle metodologie di calcolo che inseriscono nel conteggio del T.E.G. applicato in concreto dalla banca la C.M.S. per periodi antecedenti il 1.1.2010 momento dal quale –secondo le nuove Istruzioni del 2009 e le norme transitorie elaborate dalla Banca d'Italia, in virtù del contenuto del D.L. 29 novembre 2008, n. 185– tale onere è divenuto rilevante. L'esigenza del rispetto del criterio dell'omogeneità o della simmetria è, infatti, assolutamente rilevante e decisivo. Secondo le Sezioni Unite, la C.M.S. non è stata esclusa dalle Istruzioni di Banca d'Italia dal conteggio ai fini della Legge anti usura in quanto, nei Decreti Ministeriali





trimestralmente pubblicati, seppur in modo separato (ed in calce) rispetto al T.E.G.M., la C.M.S. è rilevata nel suo ammontare “*medio*” ed espressa in termini percentuali. Alla luce di tali osservazioni la verifica del rispetto delle soglie di legge richiede, accanto al calcolo del tasso in concreto praticato ed al raffronto di esso con il tasso soglia effettuati in base alle Istruzioni di Banca d’Italia *pro tempore* vigenti «il confronto tra l’ammontare percentuale della C.M.S. praticata e l’entità massima della C.M.S. applicabile (c.d. CMS “*soglia*”), desunta aumentando del 50% l’entità della C.M.S. media pubblicata nelle tabelle». Tale modo di procedere ripercorre e conferma la necessità di seguire quanto previsto dal Bollettino di Vigilanza n. 12 del dicembre 2005 che, nell’indicare le modalità di comparazione ha inteso dar conto dell’esigenza di non trascurare, nel confronto, l’incidenza delle commissioni di massimo scoperto precisando che «l’applicazione di commissioni che superano l’entità della CMS soglia non determina, di per sé, l’usurarietà del rapporto, che va invece desunta da una valutazione complessiva delle condizioni applicate. A tal fine, per ciascun trimestre, l’importo della C.M.S. percepita in eccesso va confrontato con l’ammontare degli interessi (ulteriori a quelli in concreto applicati) che la banca avrebbe potuto richiedere fino ad arrivare alle soglie di volta in volta vigenti. Qualora l’eccedenza della commissione rispetto alla “*C.M.S. soglia*” sia inferiore a tale “*margin*e” è da ritenere che non si determini un supero delle soglie di legge». Per quanto concerne il momento in cui il superamento del tasso c.d. assume rilevanza, occorre ricordare che secondo i principi affermati dalla S.C., ai fini dell’applicazione dell’art 644 CP e dell’art 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori (non solo corrispettivi), e ciò a prescindere dalla concreta applicazione (c.d. *usura ab origine*).

Con la sentenza 19 ottobre 2017, n 24675, le sezioni unite civili della Cassazione hanno enunciato il principio di diritto secondo il quale allorché “*il tasso di interessi superi, nel corso di svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura come determinata in base alle disposizioni della legge n 108 del 1996, non si verifica la nullità o inefficacia della clausola contrattuale stipulata per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo*



*fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto".* Da ultimo, con sentenza 18.9.2020 n 19597, in materia di interessi moratori la Cassazione ha addirittura escluso il semplice riferimento solo al TEGM, precisando che l'esigenza del principio di simmetria, fatto proprio dalle S.U. con la sentenza n 16303 del 2018 in tema di C.M.S.- dovrà soddisfatta mediante criteri oggettivi e statistici contenuti nella predetta rilevazione ministeriale, ove essa indichi i tassi medi degli interessi moratori praticati dagli operatori professionali. E secondo gli orientamenti prevalenti, il principio di diritto in materia di usura sopravvenuta enunciato dalle Sezioni Unite n. 24675/2017 riguardo ai contratti di mutuo è applicabile anche ai contratti di conto corrente bancario, poiché non risulta possibile procedere ad approcci differenziati secondo che si verta in tema di contratto di mutuo o di conto corrente. In tale prospettiva, permane, certo, la rilevanza dell'evoluzione dei tassi di interesse praticati nel corso del rapporto, ma circoscritta tuttavia alle modifiche unilateralmente introdotte dalla banca, secondo quanto sopra evidenziato, rispetto all'effettivo contenuto delle clausole. In tale caso, si è fatto rilevare, gli interessi usurari sarebbero conseguenza o di un negozio giuridico unilaterale posto in essere dalla banca, rispetto al quale pertanto la volontà del cliente sarebbe ininfluenza, ovvero di una convenzione sorta a seguito dell'accettazione di una *"proposta di modifica unilaterale del contratto"* formulata dalla banca e tacitamente accettata dal correntista ex art 118, comma 2, TUB, nuova formulazione. E in entrambi i casi il cliente avrebbe assunto nuovo impegno a corrispondere interessi al tasso superiore al TSU. Secondo autorevole dottrina, la struttura dell'art.118, 2° comma, TUB - attraverso il meccanismo della *"proposta di modifica unilaterale del contratto"* inviata dalla banca, cui fa seguito l'accettazione tacita da parte del cliente - va equiparata, in tutto e per tutto, a quella del patto di cui all'art.1, comma 1, del D.L. 29.12.2000, n.394, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1, Legge 28.02.2001, n.24, secondo cui *<<ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'art.1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento>>*). In quest'ottica, la variazione unilaterale che comporti il



superamento dei tassi soglia va ricondotta alla figura dell'usura c.d. "originaria", in netta contrapposizione a quella dell'"usura sopravvenuta", la cui esistenza, come detto, è stata negata dalla Suprema Corte. Nello stesso senso è orientata anche buona parte della giurisprudenza di merito: <<Nel caso in cui [...] il tasso applicato venga a superare il tasso soglia in seguito a modificazioni unilaterali della banca o anche a pattuizioni concluse successivamente all'entrata in vigore della legge 108/96 la sanzione non potrà essere che quella del comma 2 dell'art.1815 c.c., con la conseguenza che nessun interesse sarà dovuto>> (Tribunale di Padova, 29.11.2019; Tribunale di Padova, 09.11.2018, Tribunale di Padova, 12 agosto 2014, n.2600; Tribunale di Roma, 23.10.2019; Tribunale di Torino, 20.04.2017). Anche escludendo la natura contrattuale del meccanismo previsto dall'art.118 TUB, mettendo in risalto l'aspetto impositivo, si è fatto notare in dottrina che dovrebbe pervenirsi ad identiche conclusioni.

Qualora si escluda l'aspetto negoziale, si sottolinea, la fattispecie andrebbe assimilata a quella, consistente nel <<fa(rsi) dare interessi o altri vantaggi usurari>>, anch'essa sanzionata dall'art.644 cod. pen., la cui autonomia non è stata affatto esclusa né dall'interpretazione autentica di cui all'art.1, comma 1, del D.L. n.394/2000, convertito in legge n.24/2001 né dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 24675/2017. Tali interpretazioni, nell'attribuire rilevanza al momento in cui gli interessi <<sono promessi o comunque convenuti>>, anziché a quello del pagamento, hanno come presupposti che il comportamento della banca sia conforme al regolamento contrattuale, ovverosia che gli interessi concretamente applicati coincidano con quelli pattuiti. Per quanto riguarda, invece, gli sconfinamenti determinati automaticamente dal meccanismo contrattuale ( e non da modifiche posteriori) , la rilevanza è subordinata alla riscontrata violazione del canone della buona fede di cui all'art 1375 c.c.

La violazione del canone di buona fede, tuttavia, non è riscontrabile nell'esercizio in sé considerato dei diritti scaturenti dal contratto, bensì nelle particolari modalità di tale esercizio in concreto, che siano appunto scorrette in relazione alle condizioni concordate. E secondo gli orientamenti prevalenti, il principio di diritto in materia di usura sopravvenuta enunciato dalle Sezioni Unite n. 24675/2017 riguardo ai contratti di mutuo è applicabile anche ai contratti di conto corrente bancario, poiché non risulta possibile procedere ad



approcci differenziati secondo che si verta in tema di contratto di mutuo o di conto corrente. In tale prospettiva, permane, certo, la rilevanza dell'evoluzione dei tassi di interesse praticati nel corso del rapporto, ma circoscritta tuttavia alle modifiche unilateralmente introdotte dalla banca, secondo quanto sopra evidenziato, rispetto all'effettivo contenuto delle clausole. In tale caso, si è fatto rilevare, gli interessi usurari sarebbero conseguenza o di un negozio giuridico unilaterale posto in essere dalla banca, rispetto al quale pertanto la volontà del cliente sarebbe ininfluyente, ovvero di una convenzione sorta a seguito dell'accettazione di una *"proposta di modifica unilaterale del contratto"* formulata dalla banca e tacitamente accettata dal correntista ex art 118, comma 2, TUB, nuova formulazione. E in entrambi i casi il cliente avrebbe assunto nuovo impegno a corrispondere interessi al tasso superiore al TSU. Secondo autorevole dottrina, la struttura dell'art.118, 2° comma, TUB – attraverso il meccanismo della *"proposta di modifica unilaterale del contratto"* inviata dalla banca, cui fa seguito l'accettazione tacita da parte del cliente – va equiparata, in tutto e per tutto, a quella del patto di cui all'art.1, comma 1, del D.L. 29.12.2000, n.394, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1, Legge 28.02.2001, n.24, secondo cui *<<ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'art.1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento>>*). In quest'ottica, la variazione unilaterale che comporti il superamento dei tassi soglia va ricondotta alla figura dell'usura c.d. *"originaria"*, in netta contrapposizione a quella dell'*"usura sopravvenuta"*, la cui esistenza, come detto, è stata negata dalla Suprema Corte. Nello stesso senso è orientata anche buona parte della giurisprudenza di merito: *<<Nel caso in cui [...] il tasso applicato venga a superare il tasso soglia in seguito a modificazioni unilaterali della banca o anche a pattuizioni concluse successivamente all'entrata in vigore della legge 108/96 la sanzione non potrà essere che quella del comma 2 dell'art.1815 c.c., con la conseguenza che nessun interesse sarà dovuto>>* (Tribunale di Padova, 29.11.2019; Tribunale di Padova, 09.11.2018, Tribunale di Padova, 12 agosto 2014, n.2600; Tribunale di Roma, 23.10.2019; Tribunale di Torino, 20.04.2017). Anche escludendo la natura contrattuale del meccanismo previsto



dall'art.118 TUB, mettendo in risalto l'aspetto impositivo, si è fatto notare in dottrina che dovrebbe pervenirsi ad identiche conclusioni.

Qualora si escluda l'aspetto negoziale, si sottolinea, la fattispecie andrebbe assimilata a quella, consistente nel <<fa(rsi) dare interessi o altri vantaggi usurari>>, anch'essa sanzionata dall'art.644 cod. pen., la cui autonomia non è stata affatto esclusa né dall'interpretazione autentica di cui all'art.1, comma 1, del D.L. n.394/2000, convertito in legge n.24/2001 né dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 24675/2017. Tali interpretazioni, nell'attribuire rilevanza al momento in cui gli interessi <<sono promessi o comunque convenuti>>, anziché a quello del pagamento, hanno come presupposti che il comportamento della banca sia conforme al regolamento contrattuale, ovverosia che gli interessi concretamente applicati coincidano con quelli pattuiti.

Per quanto riguarda, invece, gli sconfinamenti determinati automaticamente dal meccanismo contrattuale ( e non da modifiche posteriori) , la rilevanza è subordinata alla riscontrata violazione del canone della buona fede di cui all'art 1375 c.c. La violazione del canone di buona fede, tuttavia, non è riscontrabile nell'esercizio in sé considerato dei diritti scaturenti dal contratto, bensì nelle particolari modalità di tale esercizio in concreto, che siano appunto scorrette in relazione alle circostanze del caso.

Ai fini della verifica dell'usura, occorre prendere le mosse dalla formula dettata dalla Banca d'Italia nelle istruzioni sopra richiamate.



$$\text{TEG} = \frac{\text{INTERESSI X 36.500}}{\text{NUMERI DEBITORI}} + \frac{\text{ONERI X 100}}{\text{ACCORDATO}}$$

dovendosi considerare l'effetto della capitalizzazione periodica, si ottiene la seguente formula:

$$1 + \left( \text{TAN} + \frac{\text{Oneri b. annua} * 100}{\text{accordato}} \right)^{\text{periodo capit.}} - 1 = \text{TEG contrattuale}$$

Applicando tale formula computistica ai dati così come ricavati dai contratti è possibile determinare il Tasso Effettivo Globale scaturente dal contratto. Tale tasso può, dunque, essere comparato con i tassi soglia di riferimento allo scopo di verificare la conformità del contratto medesimo alla L. 108/96.

Per il calcolo del TEG, rileva l'ausiliario di avere utilizzato anche la seguente formula:

$$\text{TEG} = \frac{\text{Interessi} + \text{CMS} + \text{Spese}}{\text{Numeri debitori}} \cdot 365$$

Dalle analisi del CTU, facendo applicazione del c.d. formula "Bankitalia", nei limitati trimestri in cui è stata rilevata la presenza di sconfinamenti sia nelle condizioni originarie che nel corso del rapporto, riguardo agli interessi corrispettivi negoziali, la ricostruzione ha comportato l'espunzione di ogni interesse.

6.

#### ECCEZIONE di PRESCRIZIONE

La società attrice, invero, ha allegato a sostegno delle domande ex art 2033 c.c., per la ripetizione dell'indebito corrisposto alla banca i fatti costitutivi della pretesa rappresentati dalla annotazione delle poste passive sui diversi conti, quali interessi in misura superiore al tasso legale, indebita capitalizzazione e di costi, in assenza di valida pattuizione (Cass., 25.1.2011, n 1734; 17.3.2006, n 5896; 13.11.2003, n 17146).

La banca convenuta ha eccepito la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dalle annotazioni passive nei conti, allegando il protrarsi dell'inerzia del titolare, e manifestato la volontà di avvalersene (Cass., 22.2.2018, n 4372; Cass. 26.7.2017, n 18581, Cass. 29.7.2016, n



15790; Cass., 20.1.2014, n 1064). Ora, mentre l'azione di nullità del contratto o delle singole clausole contrattuali non è soggetta a prescrizione, l'azione di ripetizione di indebitto è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale. Come è noto, nel rapporto di conto corrente il termine decorre non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista. In tale seconda ipotesi, si è detto, i versamenti non configurano pagamenti dal quale far decorrere, ove ritenuto indebitto, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del *solvens* con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'*accipiens* (Cass., sez. un. n 24418 del 2.12.2010; Cass. n 6857 del 24 marzo 2014).

Secondo l'orientamento costantemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, i versamenti possono essere considerati "*alla stregua di pagamenti*", tali da potere formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. E questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore e del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accredito (Cass., sez. un. 2.12.2010, n 24418).

In tale prospettiva, quindi, occorre necessariamente distinguere a seconda che il contratto risulti affidato o meno: in caso di conto "*non affidato*" tutte le rimesse devono automaticamente reputarsi solutorie (Cass., 24.5.2018, n 12977; Cass 22.2.2018, n 4372). Qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo, cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista - o anche quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accredito- allora i versamenti potranno essere qualificati pagamenti.

Diversamente quando i versamenti nei conti, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, consistano in meri atti ripristinatori della provvista, pur sempre nella disponibilità del cliente, poiché in tal caso non saranno qualificabili come pagamenti. In relazione alle singole rimesse operate



deve essere poi essere fatta corretta applicazione del principio in tema di ripartizione di onere di allegazione e della prova dei fatti allegati. Su tale punto, invero, la stessa S.C. (*Cass., 30 ottobre 2018, n. 27680*) ha rilevato l'esistenza di un contrasto interpretativo, in ordine alle modalità con le quali deve essere formulata l'eccezione di prescrizione del diritto alla restituzione delle somme indebitamente versate alla banca, nel corso di un rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito.

Precisato che l'azione di ripetizione è soggetta alla prescrizione decennale che, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano funzione ripristinatoria della provvista, tale prescrizione decorre, non dalla data del pagamento, come avviene per i versamenti aventi funzione solutoria, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto (*Sez. U, n. 24418 del 2 dicembre 2010, Rv. 615489-01*) Si era quindi posta la questione se, nel formulare l'eccezione di prescrizione, la banca dovesse indicare i singoli versamenti solutori, in relazione ai quali ritiene prescritta l'azione restitutoria (*Cass., Sez. 1, n. 4518 del 26 febbraio 2014, non massimata; Sez. 6-1, n. 20933 del 7 settembre 2017, non massimata; Sez. 1, n. 28819 del 30 novembre 2017, massimata con riferimento ad altro principio; Sez. 1, n. 17998 del 9 luglio 2018, non massimata; Sez. 1, n. 18479 del 12 luglio 2018, non massimata; Sez. 1, n. 33320 del 21 dicembre 2018, non massimata*), ovvero limitarsi ad opporre la protratta inerzia del titolare del diritto alla ripetizione, lasciando poi al giudice effettuare le dovute verifiche in ordine alla natura dei versamenti e alla fondatezza dell'eccezione (*Cass., Sez. 6-1, n. 2308 del 30 gennaio 2017, non massimata; Sez. 1, n. 18581 del 26 luglio 2017, non massimata; Sez. 6-1, n. 4372 del 22 febbraio 2018, non massimata; Sez. 1, n. 5571 dell'8 marzo 2018, non massimata; Sez. 1, n. 18144 del 10 luglio 2018, Rv. 649902-01; Sez. 1, n. 30885 del 29 novembre 2018, non massimata; Sez. 1, n. 2660 del 30 gennaio 2019*). Ovvero, quanto meno, l'avvenuto superamento, ad opera del cliente, del limite dell'affidamento, essendo sufficiente che le allegazioni abbiano un grado di specificità tale da consentire alla controparte un adeguato esercizio del diritto di difesa (*Cass, Sez. 1, n. 12977 del 24 maggio 2018, non massimata*).

Con la sentenza n. 15895 del 13.6.2019, le S.U. della Cassazione nel richiamare un importante precedente (*Cass, Sez. U, n. 10955 del 25 luglio 2002*), hanno affermato che l'elemento costitutivo della prescrizione estintiva è rappresentato dall'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della





durata di detta inerzia, necessaria per il verificarsi dell'effetto estintivo, si configura come una *quaestio iuris* concernente l'identificazione del diritto e della relativa disciplina.

In tale ottica, elemento qualificante dell'eccezione di prescrizione è l'allegazione dell'inerzia del titolare del diritto, che costituisce, appunto, il fatto principale (nei sensi di cui si è detto), al quale la legge riconnette l'invocato effetto estintivo.

Minori problemi interpretativi sono stati sollevati per quanto concerne l'onere di allegazione a carico del correntista, il quale deve pur sempre indicare gli estremi del rapporto, delle aperture di credito e l'esistenza di versamenti indebiti, senza indicarli partitamente ovvero dimostrarne la specifica natura solutoria ( *Cass., n 18144/2018, n 4273/2018, n 28819/2017; 18581/2017*). Di conseguenza, in base alla soluzione interpretativa adottata, deve essere disciplinata la ripartizione degli oneri gravanti sulle parti, ai fini della validità della domanda di ripetizione e dell'ammissibilità dell'eccezione di prescrizione:

il correntista, che agisce in ripetizione, può limitarsi ad indicare, in riferimento ad un dato conto e ad un arco di tempo determinato, l'esistenza di versamenti indebiti, chiedendone la restituzione, e la banca, che eccepisce la prescrizione, può limitarsi ad allegare l'inerzia dell'attore in ripetizione, dimostrando di volerne profittare.

Il problema della specifica indicazione delle rimesse solutorie, quindi, si sposta dal piano delle allegazioni a quello della prova, sicché *“il giudice potrà valutare la fondatezza delle contrapposte tesi secondo il riparto dell'onere della prova, sicché il giudice valuterà la fondatezza delle contrapposte tesi al lume del riparto dell'onere probatorio, se del caso avvalendosi di una consulenza tecnica a carattere percipiente”* (*Cass., s.u. 13.6.2019, n 15895*).

Alla luce di tale indirizzo affermato dalla S.C. in materia, è a carico del cliente l'onere di dimostrare la natura delle rimesse effettuate e la presenza di un fido di fatto, infatti, non conduce inevitabilmente ad affermare la natura ripristinatoria delle rimesse, in quanto ciò può essere sostenuto solo qualora siano contenuto entro i limiti dell'affidamento concesso.

E sul punto, si deve considerare: a) non è sufficiente riscontrare sul conto corrente l'affidamento di fatto per concludere per la natura ripristinatoria di tutte le rimesse operate dal cliente, dovendosi accertare in concreto il limite



dell'affidamento tollerato stabilmente dalla banca e, in ogni caso, verificare eventuali sconfinamenti in modo analitico; b) anche sugli altri conti per anticipazioni, deve essere effettuata la medesima operazione di verifica del superamento o meno dell'affidamento, onde qualificare le rimesse secondo i criteri sopra specificati.

In tale prospettiva, l'approdo ermeneutico della S.C è nel senso di ritenere che l'onere della prova dell'esistenza di un rapporto di apertura di credito (a forma libera prima dell'entrata in vigore dell'art.3 della legge n. 154 del 1992, che ha acquistato efficacia, in virtù di quanto stabilito dall'art. 11, comma 4, della stessa legge, 120 giorni dopo l'entrata in vigore della legge medesima, pubblicata sulla G.U. del 24/2/1992) compete quindi al cliente e non alla banca, pur riconoscendo che il giudice è comunque tenuto a valorizzare la prova della stipulazione di un contratto di apertura di credito purché ritualmente acquisita, indipendentemente da una specifica allegazione del correntista, perché la deduzione circa l'esistenza di un impedimento al decorso della prescrizione determinato da una apertura di credito, costituisce un'eccezione in senso lato e non in senso stretto (*Cass., 20.6.2022, n 19844; Sez. 1, n. 31927 del 06/12/2019*).

Sul piano dell'onere della prova, la valutazione degli "sconfinamenti" rispetto alla esistenza di aperture di credito deve essere desunta dai dati documentali prodotti dalle parti, con l'ausilio delle indicazioni fornite a riguardo dal CTU.

Ora, facendo applicazione dei superiori principi alla fattispecie concreta, deve darsi atto che la banca convenuta, sin dal primo atto costitutivo ha eccepito la prescrizione e documentato l'assenza di formali affidamenti concessi, quanto meno prima del 2008. Tale eccezione, sulla scorta dei principi richiamati deve ritenersi ammissibile e non generica, essendo sufficiente richiamare l'inerzia del titolare dei rapporti e manifestare l'intenzione di volersene avvalere .

## 6.

### CONCLUSIONI DETERMINAZIONE DEL CREDITO

Sulla scorta del complesso delle argomentazioni esposte nella sentenza richiamata, il credito va determinato sulla scorta delle risultanze delle relazioni di carattere percipiente depositate rispettivamente in data 9 marzo 2022 e in data



16 marzo 2023, dai consulenti, dott. [REDACTED] e dott. [REDACTED], nella parte in cui hanno fatto correttamente applicazione dei principi richiamati in sentenza, procedendo alla ricostruzione dei saldi ai sensi dell'art 1284 c.c. e 117 T.U.B dando conto della formalizzazione dei contratti e in forza del tasso convenzionale ed escludendo le voci prive di giustificazione rispetto alle clausole negoziali sottoscritte dalla cliente. Di seguito si riportano le conclusioni a cui è pervenuto il CTU

Nella prima relazione l'ausiliario rileva di avere considerato:

➤ **A) il conto corrente ordinario promiscuo n [REDACTED]** intestato alla [REDACTED] S.r.l. già in essere alla data del 31 dicembre 1998 e chiuso il 23 giugno 2009, sul quale sono state addebitate le competenze di diverse operazioni di anticipo. Il contratto e le relative operazioni di anticipo non risultano essere stati formalizzati e gli estratti conto risultano presenti sin dal 31 dicembre 1998 senza soluzione di continuità, eccezion fatta per il periodo di alcuni mesi ricompreso tra il 30 giugno 2003 al 13 agosto 2003.

Nella prima ricostruzione il ricalcolo degli interessi debitori è stato effettuato utilizzando il tasso sostitutivo ai sensi dell'art 117 TUB, espungendo le spese le CMS, ma capitalizzando gli interessi trimestralmente, nonostante l'assenza di clausola specifica validamente concordata, implicitamente ritenendo non rilevante il periodo non documentato. A fronte dei giusti rilievi sul punto della difesa della banca convenuta, non può tuttavia non tenersi conto di quanto invece riportato sul punto nella relazione integrativa.

Nello specifico, infatti, il dott. [REDACTED] ha evidenziato ( pag. 18) che

*“.. le operazioni annotate sul conto risultano dagli estratti conto trimestrali prodotti da [REDACTED] per l'intero periodo<sup>54</sup>, ad eccezione del breve intervallo dal 1.7.2003 al 7.8.2003. L'estratto conto completo del terzo trimestre 2003 è stato consegnato allo scrivente CTU dal dott. Montefusco in occasione della prima riunione. Tale documento è risultato ininfluenza sia per il conteggio delle rimesse solutorie prescritte, sia per la ricostruzione del conto, per cui non si pone il problema della sua utilizzabilità senza il consenso della banca. La banca, nel periodo oggetto di ricostruzione (1.4.2004-23.6.2009), ha liquidato competenze, al netto degli interessi creditori, per complessivi € 65.845,59 (all. 5)...”*



➤ **B) il conto corrente ordinario promiscuo n** [REDACTED], intestato alla [REDACTED] Srl, già in essere alla data del 31 dicembre 2005 e chiuso il 23 febbraio 2012.

In atti è stata riscontrata la presenza:

- della lettera di accettazione di affidamento del 27.12.1999 relativa a concessione di apertura di credito di £ 275.000.000, con scadenza 30.6.2000, con allegata scheda delle condizioni economiche;
- del contratto di apertura di credito del 2.12.2005, relativo a concessione a revoca di un fido per elasticità di cassa di 15.000 €, in cui sono indicate le condizioni economiche relative al rapporto;
- della lettera di accettazione affidamento del 4.1.2006 relativa alla concessione di un fido Sbf di € 12.000, con scadenza 15.7.2006, priva di indicazioni economiche.

Esclusa la rilevanza della prima lettera di affidamento, concernente periodo non documentato, nel contratto del 2.12.2005 le parti concordate hanno concordato i tassi debitori, la CMS ed alcune voci di costo, mentre non è risultata validamente concordata la clausola di capitalizzazione.

La ricostruzione è stata quindi operata espungendo le spese non concordate, ricalcolando gli interessi al tasso convenzionale, con azzeramento dei tassi nei periodi in usura ed escludendo la capitalizzazione trimestrale.

Ebbene, in applicazione del criterio sopra affermato si deve fare carico alla parte attrice che agisce in ripetizione l'onere della prova del carattere indebito delle somme versate, così che l'opzione conforme al c.d. criterio del saldo zero è la prima, dovendosi espungere dalla ricostruzione gli importi relativamente ai quali non risultano gli estratti conto per giustificare la domanda proposta.

Per quanto concerne la prescrizione, la verifica delle rimesse solutorie è stata effettuata sulla base del fido di fatto corroborato dalle risultanze degli estratti conto, pervenendo alla conclusione di ritenere prescritte tutte le competenze addebitate prima del 30 settembre 2007 nonché quelle espressamente qualificate di anticipo con valuta anteriore al 2.1.2008, decennio anteriore alla notifica dell'atto introduttivo.

Il ricalcolo è stato poi operato prospettando due soluzioni alternative: quella indicata con la lett. A) in forza della quale la qualifica delle rimesse avrebbe dovuto tenere conto degli sconfinamenti effettivi rispetto agli affidamenti concessi, e



quella contrassegnata con la lett. b) in base al criterio sollecitato dalla difesa della banca, sul presupposto della mancata dimostrazione di una o più aperture di credito.

Per entrambe le soluzioni proposte, tuttavia, la qualificazione delle rimesse prescritte è stata effettuata sul c.d. saldo banca e non utilizzando il saldo ricalcolato.

In forza di tali criteri nel primo elaborato le ricostruzioni prospettate erano sostanzialmente quelle riportate nella tabella seguente.

Descrizione	Ipotesi A	Ipotesi B	Differenza
Conto corrente ord. n. [REDACTED]	1.040,58	1.480,91	-440,33
Conto corrente ord. promiscuo n. [REDACTED]	9.097,44	8.401,15	696,29
<b>Credito finale di [REDACTED]</b>	<b>10.138,02</b>	<b>9.882,06</b>	<b>255,96</b>

Richiamando il differente orientamento prevalso nella giurisprudenza della S.C., secondo quanto sopra già esposto in linea generale, con ordinanza emessa il 16 marzo 2023 è stata richiesta integrazione operando il computo delle rimesse sul c.d. saldo ricostruito dopo avere espunto gli addebiti ritenuti non legittimi, secondo quanto peraltro sollecitato dal CTP dell'attrice.

Le nuove indagini compendiate nella relazione integrativa hanno posto in evidenza che la prima analisi era stata effettuata in realtà non considerando i fidi concessi (come risulta nel prospetto 2.2.B allegato alla prima relazione) e considerando quale termine di riferimento ai fini della decorrenza della prescrizione quello della domanda e non quello di costituzione in mora, pervenendo ai seguenti risultati.

Descrizione	Ipotesi A	Ipotesi B	Differenza
Conto corrente ord. n. [REDACTED]	1.615,25	1.642,22	-26,97
Conto corrente ord. promiscuo n. [REDACTED]	47.826,02	31.538,51	16.287,51
<b>Credito finale di [REDACTED]</b>	<b>49.441,27</b>	<b>33.180,73</b>	<b>16.260,54</b>

Tuttavia, richiamati i principi desumibili dalla pronuncia della S.C. n 3858/2021, il meccanismo di imputazione dei pagamenti non può non tenere conto della presenza o meno di affidamenti e, nella ricostruzione contabile, dei limiti dei medesimi.



Come si è avuto modo di puntualizzare, operata la ricostruzione del saldo, se al momento dell'addebito delle competenze la ricostruzione porta ritenere la rimessa intra fido, la rimessa avrà conseguito effetto ripristinatorio e, pertanto, non potrà essere che qualificata come ripetibile non integrando una funzione solutoria.

Diversamente, se il pagamento rimane extrafido viene meno la funzione ripristinatoria, di conseguenza inizia a decorrere il termine di prescrizione e la eventuale irripetibilità ove il medesimo sia maturato.

Diversamente opinando, non potrà trovare piena applicazione il principio secondo il quale le rimesse operano sul saldo ricostruito e non sul saldo banca,

Quella contrassegnata come "Ipotesi A1" dell'ultimo elaborato richiamato, tra tutte quelle alternativamente prospettate dal consulente, escludendo – per le ragioni- il computo degli interessi per i periodi di sconfinamenti in corso di rapporto (usura sopravvenuta) è quella che a questo giudice appare maggiormente aderente agli approdi giurisprudenziali, così che il debito complessivo della società può ritenersi provato nei limiti della somma computata dal CTU come saldo sugli estratti conti considerati.

Descrizione	Ipotesi A1
Conto corrente ord. n. [REDACTED]	1.615,25
Conto corrente ord. promiscuo n. [REDACTED]	94.746,74
Credito finale d. [REDACTED]	96.361,99

In definitiva, la domanda avanzata dalla società attrice va accolta in tali limiti (€ 96.361,99) in ragione della riconosciuta nullità parziale delle clausole negoziali relative e con riferimento alle date di chiusura dei due rapporti (23 giugno 2009, per il cc n 15067111, ed il 23 febbraio 2012 per il n 4420176).

La domanda proposta va dunque accolta in tali limiti e sulle somme riconosciute a credito della società attrice dovranno essere riconosciuti gli interessi legali ex art. 1284 I comma cc dalla data della domanda all'effettivo soddisfo, trattandosi di debito di valuta (v. *Cass, Sez. 3, Ordinanza n. 7966 del 20/04/2020*; *Sez. 2, Ordinanza n. 28409 del 07/11/2018*; v. anche *Sez. 3, Ordinanza n. 6322 del 2/03/2023*). In ragione dell'esito del giudizio, segue la condanna dalla banca convenuta al pagamento delle spese di lite, come liquidate in dispositivo tenendo conto dell'attività svolta e dell'effettivo valore della controversia in applicazione



del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c.. ( in linea con i parametri medi di cui al DM 55/2014). In ragione dei profondi contrasti interpretativi esistenti all'epoca della instaurazione del giudizio, particolarmente in tema di usura sopravvenuta e di qualificazione delle rimesse ai fini della prescrizione, e della parziale reciproca soccombenza, ai sensi dell'art 92 cpc ricorrono le condizioni per dichiarare la parziale compensazione per un terzo delle spese di lite, comprese quelle di CTU separatamente liquidate, ponendo solo la quota residua a carico della società convenuta, con distrazione ai sensi dell'art 93 cpc a favore del procuratore che dichiara di averle anticipate.

P.Q.M.

Il Tribunale di PRATO, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da [REDACTED] S.r. S.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di INTESA SAN PAOLO Spa con ricorso depositato il 29 maggio 2017 , ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

*a) accerta*

il credito complessivamente vantato dalla società attrice nei confronti della società convenuta, in considerazione della riconosciuta nullità parziale e dell'accertamento di voci non dovute sui rapporti contrattuali dedotti in giudizio, in € 96.361,99 alle date di conclusioni dei rapporti oggetto di giudizio;

*b) condanna*

INTESA SAN PAOLO Spa al pagamento delle somme di cui al capo a), oltre interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo, a favore dell'attrice ;

*b) condanna*

parte convenuta al pagamento in favore della società attrice delle spese processuali liquidate in totale in € [REDACTED] per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali nella misura di legge, oltre alle spese di notifica e CU, poste per due terzi a suo carico e compensate per un terzo, con distrazione a favore del procuratore costituito.

Così deciso in data 2 giugno 2024 , dal Tribunale di Prato, in persona del G.I. dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di Giudice Unico.

Il Giudice Istruttore  
Dott Michele Sirgiovanni

